

N. R.G. [REDACTED]



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv.
MASSIMO MELONI, elettivamente domiciliato in VIALE BIANCA MARIA, 13 20122 MILANO
presso il difensore avv. BELLORA MARCO

ATTORE

contro

UNICREDIT SPA (C.F. 00348170101), con il patrocinio dell'avv. ARDITO MAURO,
elettivamente domiciliato in VIA PROCACCINI, 29 20154 MILANO presso il difensore avv.
ARDITO MAURO

CONVENUTO

Il Giudice dott. Antonella Cozzi, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27/03/2014,
viste le memorie depositate dalle parti e sentiti i procuratori comparsi in udienza, ha pronunciato la
seguente

ORDINANZA

Rilevato preliminarmente che [REDACTED] non hanno
regolarizzato la procura alle liti nel termine perentorio loro assegnato, con conseguente nullità della
procura conferita ai predetti;

rilevato, altresì, che la procura alle liti conferita dalla Metallurgica Viscontea s.r.l. all'avv. Marco
Bellora sia nulla in quanto non risponde ai requisiti di forma e di sostanza di cui all'art. 83 c.p.c.,
non indicando neppure i poteri conferiti al difensore;

ritenuto che l'unica procura validamente conferita sia quella dell'avv. Massimo Meloni, che risulta
aver autenticato la sottoscrizione del legale rappresentante della società attrice sulla procura a
margine dell'atto di citazione;

ritenuto quindi che l'avv. Massimo Meloni sia l'unico difensore degli attori e che la causa debba
procedere oltre;

vista l'istanza ex art. 210 c.p.c. della parte attrice, avente ad oggetto il contratto di c/c n 3898265, il
contratto di apertura di credito e gli estratti conto dall'inizio del rapporto alla sua chiusura (già
oggetto di richiesta ex art. 119 TUB del 26.4.2013 =doc. n 2 attore);



rilevato che parte attrice contesta l'applicazione di un tasso di interesse usurario al rapporto di conto corrente n 3898265 ed al contratto di mutuo n 4049116, nonché l'applicazione dell'anatocismo, di un tasso di interesse ultralegale e di commissioni di massimo scoperto non pattuite al rapporto di conto corrente predetto;

rilevato che la convenuta ha prodotto il contratto di c/c n 3898265 del 26.4.2010 ed altri contratti di finanziamento ed anticipi, oltre al contratto di mutuo ed agli estratti conto dal 2006 al 30.4.2012 e ha eccepito la prescrizione del diritto alla ripetizione;

rilevato che, dagli estratti conto prodotti dalla parte attrice, risulta che il rapporto di conto corrente n 3898265 ha avuto inizio in data anteriore al 2010;

ritenuto che vada accolta l'istanza ex art. 210 c.p.c., in quanto ammissibile e necessaria per la decisione; visto l'art. 210 c.p.c., ordina alla banca convenuta l'esibizione del contratto di conto corrente che ha determinato l'apertura del conto corrente n 3898265, del contratto di apertura di credito e degli estratti conto dall'inizio del rapporto;

si riserva di disporre c.t.u. contabile all'esito dell'acquisizione dei documenti suindicati, che dovrà considerare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca (termine decennale dalla notifica dell'atto di citazione del 24.5.2013);

vista la richiesta di interrogatorio formale della convenuta di cui alla memoria ex art. 183 VI comma n 2 c.p.c. e ritenuto che sia superflua, in quanto verte su circostanze documentali e comunque irrilevante (cfr Cass Sez. 3, *Sentenza n. 27406 del 18/11/2008* (Rv. 605527), non ammette la prova;

P.Q.M.

rinvia la causa all'udienza del 23 ottobre 2014 ore 9,45 per l'esibizione documentale ex art 210 c.p.c., come suesposto, autorizzando sin d'ora l'acquisizione di copie dei documenti oggetto dell'ordine di esibizione.

Si comunicati.

Milano, 27 marzo 2014

Il Giudice

dott. Antonella Cozzi

